

1592-1744-1773-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA LOGGIA, ORIGLIA, MERENDA, LONGONI, RICCIO, ERMINERO, ALLEGRI, CAROLI, GRASSI BERTAZZI, SCIANATICO, DARIDA, SALVI, PADULA, DE PONTI, BIANCHI FORTUNATO (1592); RICCIO (1744); MAMMI' (1773)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 ottobre 1971

STRALCIATA, CON MODIFICAZIONI, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 novembre 1971 (Stampato n. 1936)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1971

TESTO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE SPECIALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali.

ART. 19.

(Proroga ed applicazione delle norme del vincolo di destinazione).

Il vincolo alberghiero, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968,

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale.

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. B. — Il Senato ha stralciato l'articolo 19 della proposta di legge 1592-1744-1773 con le modificazioni risultanti dalla colonna di destra.

n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato di due anni.

Fino alla stessa data le disposizioni in materia di locazioni alberghiere di cui agli articoli 3 e 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e relative norme di attuazione, si applicano a tutti gli immobili dati in locazione ad uso di albergo, pensione o locanda.

Per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo 9 della presente legge si osservano le disposizioni in materia di locazioni alberghiere previste dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e relative norme di attuazione.

Per le locazioni in corso, la richiesta di rinnovazione della locazione potrà essere rivolta al locatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.